

Allegato B) al Repertorio numero 18465/5273

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Società Agricola Cooperativa SVILUPPO AGRICOLO di GRAVERE" che potrà essere validamente siglabile in forma abbreviata come "Soc. agr. coop. GRAVERE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Graverè (TO), e potrà, con le opportune deliberazioni degli organi sociali competenti, istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e lo scopo mutualistico che i soci intendono conseguire consiste nell'ottenimento della miglior remunerazione possibile dei prodotti coltivati, conferiti e lavorati, manipolati, trasformati, conservati, valorizzati e commercializzati dalla società, possibilmente a livelli e condizioni di pagamento migliora-



tive rispetto a quelle normalmente ottenibili dalla cessione individuale dei prodotti sul mercato.

La Cooperazione coop

La Cooperativa si propone inoltre di ottenere la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e dei terreni dei soci, mediante la gestione delle attività agricole che ne costituiscono l'oggetto, anche con l'affidamento alle aziende agricole condotte da alcuni soci, e comprese le attività connesse sia di agriturismo che di prestazioni di servizi rese con la prevalente utilizzazione delle risorse ed attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola propria e delle aziende associate, nell'interesse dei soci, delle loro aziende e dei loro fondi rustici montani, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art. 5 (Org Considerate dei soci cot l'esclusivo tive attivita commercia prodotti co prevalente

Lo scopo mutualistico è altresì perseguito dalla Cooperativa attraverso l'impegno volto ad assicurare il coordinamento delle attività, delle imprese e dei fondi rustici dei soci, per valorizzare le produzioni agricole, specialmente quelle montane, attraverso la loro commercializzazione diretta ed indiretta, anche previa trasformazione, nonché per ottenere condizioni e standard qualitativi migliori ed a prezzi inferiori rispetto a quelli normalmente conseguibili sul mercato, per l'approvvigionamento dei mezzi tecnici agricoli e dei servizi e per ottenere il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei soci anche con lo svolgimento delle attività correlate in campo agrario, forestale ed ambientale.

propria e c confronti c delle coltiva La Cooper effettuare: a) la coltiva sta del sott b) l'alleva zootecnica

La Cooperativa potrà operare anche con terzi; in particolare al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, la cooperativa potrà anche operare, in misura non prevalente, con la trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non soci ed attraverso la cessione di mezzi tecnici agricoli e la fornitura di servizi a terzi non soci, compresi enti pubblici e privati.

c) le attivi colo e for tenzione d zioni del t d) la consi ti agricoli

si prodotti La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

rizzazione *Art. 5 (Oggetto sociale)*

tività agri- Considerato lo scopo mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi
le agricole dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

mo che di l'esclusivo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 e delle relative
ed attrezz- tive attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
nde asso- commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prevalentemente i
ontani, al- prodotti conferiti dai soci, o la fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola
l'impegno propria e delle aziende dei propri soci, nonché la fornitura, prevalentemente nei
ndi rustici confronti dei soci, dei beni e servizi utili e necessari in tutte le fasi di produzione
anc, attra- delle coltivazioni e degli animali allevati.

formazio- La Cooperativa potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere ed
ezzi infe- effettuare:

svvigiona- a) la coltivazione di ortaggi, fiori e piante fruttifere e di altre produzioni vegetali,
ento delle sia del sottobosco e sia cerealicole e foraggere;

tività cor- b) l'allevamento di animali di ogni genere e specie, finalizzato alla produzione
zootecnica e dei prodotti derivati;

el miglior c) le attività di manutenzione, conservazione e valorizzazione del patrimonio agri-
rativa po- colo e forestale, con l'esecuzione di ogni opera e lavoro di forestazione, la manu-
polazione tenzione dei boschi, dei prati e dei pascoli, la manutenzione di aree verdi, lavora-
so la ces- zioni del terreno;

compresi d) la conservazione, lavorazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti
agricoli, anche previa manipolazione e trasformazione, prevalentemente conferiti



dai soci, sia di origine vegetale che animale, con particolare riferimento alle produ-

zioni tipiche di montagna;

e) la gestione di aree, punti vendita e strutture destinate alla commercializzazione

ed alla promozione dei prodotti conferiti dai soci ed anche, in misura non preva-

lente, acquisiti da terzi non soci, fornendo direttamente od indirettamente tutti i

servizi logistici ed organizzativi connessi;

f) la valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole e dei servizi agricoli

prevalentemente dei propri soci, con la partecipazione a fiere, rassegne e manife-

stazioni in genere, sia in Italia che all'estero;

g) l'acquisizione dei beni strumentali immobili e mobili occorrenti, compreso l'ac-

quisto, l'assunzione in locazione, anche finanziaria, e la concessione in uso di tutte

le strutture necessarie per il perseguimento e la realizzazione dei fini sociali;

h) la valorizzazione dei prodotti e dei sottoprodotti della trasformazione e di tutto

quanto proveniente prevalentemente dalla produzione dei soci, od anche diretta-

mente dalla società, anche mediante la costituzione, acquisizione, assunzione in lo-

cazione od in uso, la gestione in proprio od in partecipazione con altre cooperative,

consorzi, società od enti, pubblici o privati, di impianti, immobili, macchinari, at-

trezzature ed altri beni utili e necessari per la lavorazione, trasformazione, con-

servazione, stagionatura, stoccaggio od altra manipolazione dei prodotti prevalen-

temente conferiti dai soci o prodotti dalla cooperativa stessa;

i) la partecipazione ad aste, licitazioni, appalti, la stipula di convenzioni, accordi di

programma per interventi a tutela dell'ambiente e del territorio o finalizzati alla

valorizzazione delle produzioni montane e delle aziende associate od altri contratti

utili e necessari per l'esecuzione di forniture di beni e servizi a soggetti pubblici o

privati;

l) la co
mobili e
cessione
m) l'ass
servizi
istiche;
volti al
quistare
dell'att
soci;---
n) la ri
sti e pr
Ente lo
da Ent
ne;---
c) la co
compr
genere
La Co
que al
atti e
mobil
pi soc
fra l'e
l) ass

alle produ- l) la costruzione, acquisizione, in ogni forma consentita, e l'affitto, di beni im-
 mobili da destinare al conseguimento degli scopi sociali, anche mediante la con-
 cessione in uso alle aziende dei propri soci;

non preva- m) l'assistenza tecnica, economica e commerciale nei confronti dei soci, compresi
 nente tutti i servizi di ricerca e sviluppo, anche tecnologico, di formazione e consulenze specia-
 listiche; servizi globali integrati, elaborando anche studi di fattibilità progettuali
 volti al conseguimento di migliori risultati economici, provvedendo anche ad ac-
 quistare e distribuire prodotti, attrezzatura e servizi utili e funzionali all'esercizio
 dell'attività agricola e delle attività connesse, prevalentemente per le aziende dei
 soci;

uso di tutte n) la richiesta e l'utilizzazione delle provvidenze, dei contributi e degli aiuti previ-
 siali; sti e predisposti dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e da ogni altro
 Ente locale, nonché la richiesta e l'utilizzo dei finanziamenti e contributi disposti
 da Enti ed Organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazio-
 zione in lo-

operative, o) la conduzione, a qualunque titolo, di terreni ad utilizzazione agricola produttiva,
 compresa la silvicoltura, anche in connessione con allevamenti zootecnici di ogni
 genere;

i prevalen- La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualun-
 que attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli
 atti e concludere tutti i negozi e le operazioni contrattuali di natura immobiliare,
 lizzati alla mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli sco-
 ri contratti pi sociali, e comunque, direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi, quali
 pubblici o fra l'altro, per indicazione esemplificativa e non limitativa:

l) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che



svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;

2) aderire e partecipare ad Enti ed organismi economici, consortili, al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3) concedere avalli cambiari, fideiussioni, garanzie sotto qualsivoglia forma, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari;

4) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi, aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione dell'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa volta alla reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie e fideiussioni;

5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini di cui sopra la Cooperativa provvederà a richiedere tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare ed incentivare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dai soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono tassativamente vietate tutte le operazioni inerenti la raccolta del risparmio

tra il pubblico
legge 216
197/91 e s
razioni cooperative
La Cooperativa
genti oppo
vendo ed
simo cooperativo
Art. 6 (re
La Società
mutualità
gano Art
prevalenti
ziando ex
La società
lente, che
a) - non
buoni pro
pitale so
b) - non
ne ai soci
previsto
c) - non
perativa
d) - dov

solo scopo tra il pubblico, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della
 pubblico:- legge 216/74 e successive modificazioni, le attività di cui alle leggi n. 1/91 e n.
 fine di con- 197/91 e successive modificazioni, le attività professionali riservate e tutte le ope-
 li approvvi- razioni comunque vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge.

La Cooperativa è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o per contin-
 orna, stipu- genti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuov-
 ari: vando ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni scaturite dall'associazioni-
 , aventi per smo cooperativo.

gni tipo ed Art. 6 (requisiti mutualistici)

io ed a lun- La Società Agricola Cooperativa Sviluppo Agricolo di Gravere deve intendersi a
 mutualità prevalente in funzione del tipo di scambio mutualistico realizzato. L'Or-
 od il poten- gano Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di
 ssive modifi- prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, eviden-
 zizzando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del codice civile.--

izzazioni di La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità preva-
 ni di legge- lente, che intende mantenere:-----

forma l'og- a) - non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei
 buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul ca-
 li previden- pitale sociale effettivamente versato;-----

ta da appo- b) - non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizio-
 ai soli soci- ne ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo
 ale, il tutto- previsto per i dividendi;-----

in partico- c) - non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della con-
 o, perativa, né successivamente al suo scioglimento;-----

risparmio d) - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per



la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, de
servizi i
dotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.----- Inoltre

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispetta
gendo i
to il principio di parità di trattamento.----- ed attiv

Art. 7 (Regolamenti)----- no in gr

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare
Non po
rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolga
in prop

mento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi
Posson
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea de
limiti d

soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regola
partecio
menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se
do il di

verranno costituiti.----- **Art. 9 /**

TITOLO III----- La Coc

SOCI----- comma

Art. 8 (Soci cooperatori)----- titolo:

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.----- Il num

Possono essere soci i produttori e gli imprenditori agricoli, singoli o, qualora la so
un terz
cietà abbia più di otto soci, associati, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, sia
In tale

professionali, come individuati dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e
inscri
successive modificazioni ed integrazioni, che non professionali, i quali si impegni
scopi s

no a conferire la loro produzione, in misura determinata in base alle necessità della
La du
cooperativa ed alle possibilità dell'azienda, per la commercializzazione, anche pre
dall'O

via manipolazione, lavorazione e trasformazione della produzione stessa.----- al limi

Possono altresì essere soci gli imprenditori agricoli, sia professionali che non, che
I soci

intendono acquisire dalla cooperativa i mezzi tecnici agricoli ed i prodotti, beni o
period

rimonio, de servizi necessari ed utili alle proprie aziende per lo svolgimento della loro attività.

Inoltre possono essere soci anche le persone fisiche o giuridiche che, pur non essere rispettando imprenditori agricoli, per capacità tecniche o professionali, per esperienze ed attività complementari od anche per la disponibilità di fondi rustici montani, sono in grado di collaborare al raggiungimento dello scopo sociale della cooperativa.

Non possono essere soci i minori, gli interdetti ed inabilitati e coloro che svolgono in proprio imprese in concorrenza con quella della società.

Possono essere ammessi in qualità di soci finanziatori, secondo le disposizioni ed i limiti di legge, le persone fisiche e giuridiche sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi, quali, a titolo indicativo, le quote di sovvenzione cooperativa, secondo il disposto della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 9 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione in misura non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nella carica di amministratori, so-



no ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai	e) l'a
medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato	comi
esclusivamente nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle	legge
relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello	d) la
statuto	golan
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto, il so-	social
cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	e) la
l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	renuz
ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	Ferre
spirare del suddetto termine.	societ
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	ed e) s
oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente statuto:	guenti
a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo	a) la r
inserimento nell'impresa;	b) la d
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;---	c) la q
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi.	L'Org
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	libera:
potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	malisti
momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	La del
Art. 10 (Domanda di ammissione)	a cura:
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrati-	L'Orga
vo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	to della
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	Qualor
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	propost
specifiche competenze possedute;	diniego

e sono soggetti al c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà
 a loro riservato comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla
 ncio ed in quelle legge:
 di modifica dello d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i re-
 goliamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
 ate statuto, il so- sociali:
 momento, salvo e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale con-
 mesi. Il recesso tenuta negli articoli 42 e seguenti del presente statuto.
 utualistico, allo Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di
 società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)
 ciale categoria ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-
 guenti informazioni:
 uziario del suo a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale:
 b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 : societaria: c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, de-
 iale categoria libera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-
 nific fissato al tualistico e l'attività economica svolta.
 ordinari La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,
 a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
 amministratori L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di riget-
 to della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 onale delle Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha
 diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.



Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni e decisioni adottate dai soci e/o dagli altri organi sociali;

c) a consegnare alla cooperativa la quantità minima di prodotto di propria produzione che sia ritenuto, dall'Organo amministrativo, necessario e sufficiente a garantire la razionale ed economica utilizzazione degli impianti sociali. La consegna avverrà presso la sede sociale ovvero negli altri luoghi che l'Organo amministrativo od in sua vece il Presidente od il Direttore, ove delegati, ritenesse più opportuno fissare, sempre nell'interesse della società;

d) ad osservare, nel conferimento del prodotto, tutte le norme previste dal presente statuto e dal regolamento appositamente predisposto.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla

integrativa allo stesso
do all'ammissione di
tuto, i soci sono ob-
io amministrativo:
spese di istruttoria
ci soci in sede di
berazioni e deci-
i propria produ-
ficiente a garan-
a consegna av-
amministrativo
più opportuno
e dal presente
ultante dal li-
ni dalla rice-
andata alla

Cooperativa ---
Art. 12 (Perdita della qualità di socio)---
La qualità di socio si perde:---
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fi-
sica;---
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio non è
persona fisica ---
Art. 13 (Recesso del socio)---
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:---
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;---
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi socia-
li ---
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli
Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. ---
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne im-
mediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi
artt. 42 e seguenti. ---
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione
del provvedimento di accoglimento della domanda. ---
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la
chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,
con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà,
su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione
del provvedimento di accoglimento della domanda. ---



Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento od inerenti il rapporto mutualistico, o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni e le decisioni adottate dai soci e/o dagli altri organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 42 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai so-

ci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, pena la decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa con raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione)

I soci deceduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 26, comma 4, lett. c) o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.



Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

In caso di apprezzamento negativo da parte dell'organo amministrativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 16.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 19 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100 (cento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.

Art. 21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)



Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.--

A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento dell'acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli Amministratori ne indicheranno un altro, gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Art. 22 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;--
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare i limiti di legge.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V


PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), e



non superiore ai limiti di legge:-----

- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale:-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti:-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11:-----

d) dalla riserva straordinaria:-----

e) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge.-----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.-----

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 10.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, senza alcuna comunicazione da parte dell'organo amministrativo, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.



La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d)-----

Art. 27 (Ristorni)-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

I soci con propria decisione, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno ai soci conferenti sotto forma di ulteriori integrazioni del prezzo dei conferimenti apportati, in prodotti od in lavoro, in base alla qualità e quantità dei prodotti o del lavoro da ogni socio conferiti, e di restituzione dei maggiori importi pagati dai soci durante l'anno per l'acquisto dalla cooperativa di beni o servizi agricoli, in base all'ammontare degli acquisti effettuati dai singoli soci, il tutto secondo quanto meglio disciplinato in apposito regolamento.-----

Il ristorno potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento gratuito delle rispettive quote detenute da ciascun socio;-----
- emissione di quote di sovvenzione.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici interscorrenti fra la Cooperativa ed il

socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

TITOLO VI-----

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

Art. 28 (Decisioni dei soci)-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;-----
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;-----
- d) le modificazioni dello Statuto;-----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.-----

Quando si tratta di decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni stesse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo



articolo 30.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il pro-

prio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 22 se socio sovventore.


Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 30 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 28 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.



In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.---

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci portatori della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

Art. 32 (Votazioni)-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

Art. 33 (Voto)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci

da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 (tre) voti, in relazione alla base associativa rappresentata, ovvero 1 voto ogni dieci soci o frazione di dieci.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 22.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio, cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione



dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale viene assunta la decisione dei soci che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice presidenti.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, in-
sia vestiti di particolari cariche.

Art. 40 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la



rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai Vice presidenti disgiuntamente tra loro.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma di un Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio stesso, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori o ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge o comunque per scelta volontaria, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di legge ed esercita il controllo contabile sulla società, salvo i casi in cui tale controllo contabile debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 e successive modificazioni ed integrazioni, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:



a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e determinando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 26, lettera c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATO:

NURISSO DINO

ALFREDO ANNESE NOTAIO

Reg. 10 a Sisa 109/05/2006 al n° 121 con € 1.000,00

rel. cui l' per) E copia conforme al suo

originale, composta di ventisei mezza fogli fasciata da n°

Dot. Proc. Alfredo Annesse notaio in Sisa.

Sisa 12. Giugno 2006



[Handwritten signature]